



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA



Titolo I

Disposizioni generali

- Articolo 1. Oggetto e finalità
- Articolo 2. Normativa di riferimento
- Articolo 3. Definizioni.
- Articolo 4. Compiti dei Servizi Comunali
- Articolo 5. Esercizio dell'attività su aree pubbliche

Titolo II

Mercati

- Articolo 6. Esercizio del commercio al mercato settimanale
- Articolo 7. Autorizzazione amministrativa
- Articolo 8. Concessione all'occupazione del suolo pubblico
- Articolo 9. Criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa

Titolo III

Svolgimento dei mercati

- Articolo 10. Generalità per lo svolgimento del mercato settimanale
 - Articolo 11. Area del mercato
 - Articolo 12. Posteggi riservati agli agricoltori e produttori di prodotti biologici
 - Articolo 13. Orari di apertura e chiusura del mercato
 - Articolo 14. Accesso ai posteggi degli operatori commerciali
 - Articolo 15. Criteri di priorità per l'assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati
 - Articolo 16. Assenze
 - Articolo 17. Presenze
 - Articolo 18. Condizioni metereologiche avverse
 - Articolo 19. Obblighi del concessionario
 - Articolo 20. Obblighi degli operatori
 - Articolo 21. Atti vietati
 - Articolo 22. Posteggi fuori mercato
 - Articolo 23. Vigilanza del mercato
 - Articolo 24. Decadenza della concessione decennale del posteggio
 - Articolo 25. Revoca della concessione del posteggio
-



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA



Titolo IV

Commercio in forma itinerante

- Articolo 26. Esercizio del commercio in forma itinerante
- Articolo 27. Aree comunali e giorni interdetti al commercio in forma itinerante
- Articolo 28. Modalità dell'esercizio del commercio in forma itinerante

Titolo V

Disposizioni finali

- Articolo 29. Sostituzione dell'operatore commerciale
 - Articolo 30. Tariffa di posteggio ed asporto rifiuti
 - Articolo 31. Rifiuti
 - Articolo 32. Divieti di vendita
 - Articolo 33. Prescrizione per il settore dei prodotti alimentari
 - Articolo 34. Cambio di residenza o sede legale; subingresso
 - Articolo 35. Revoca dell'autorizzazione
 - Articolo 36. Autorizzazioni stagionali, vendite straordinarie e pubblicità dei prezzi
 - Articolo 37. Sanzioni
 - Articolo 38. Abrogazione di norme precedenti
 - Articolo 39. Entrata in vigore
-



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA



Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento viene redatto ai sensi dello Statuto Comunale e del Testo Unico Enti Locali del 18.08.00 N° 267.
2. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n.29 dal titolo "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n.2 "Disciplina organica del turismo."
3. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentiti i soggetti portatori di interessi diffusi rappresentativi a livello provinciale.
4. Fanno parte del presente Regolamento, a fini ricognitivi, le planimetrie relative ai mercati già istituiti con formale provvedimento nonché le planimetrie relative ai mercati che saranno eventualmente istituiti con deliberazione giuntales. Le stesse vengono allegate ove esistenti.
5. Il presente Regolamento si applica anche:
 - a) agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti;
 - b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971 n.1062.
6. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
 - b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti ai sensi della Legge Regionale n.29/2005 salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la denuncia resa ai sensi della normativa vigente sostitutiva della autorizzazione.

Articolo 2
Normativa di riferimento

1. Il commercio su aree pubbliche viene disciplinato:
 - a) dal presente regolamento;
 - b) dal D.Lgs.n° 114 del 31 marzo 1999 recante "Riforma della disciplina del commercio su aree pubbliche";
 - c) art. 7 L. n° 57 del 05.marzo.2001 recante "Interventi nel settore agricolo e forestale";
 - d) D. Lgs. N° 228 del 18 maggio 2001 recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo";
 - e) L.R. n° 7 del 20 marzo 2000 e successive modificazioni recante "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso";
 - f) dalla L.R. n° 29 del 05 dicembre 2005 recante "Normativa organica in materia di attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande";
 - g) dalle vigenti norme sanitarie;
 - h) dalle norme sulla circolazione stradale;
 - i) dalla normativa tributaria e dal regolamento tributario comunale.

Articolo 3
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) Commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio sulle aree pubbliche o su quelle private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) Aree pubbliche: le piazze, le strade, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata all'uso pubblico;
-



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA



- c) Posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, anche non delimitata mediante linee o segnali idonei ad identificarne stabilmente le dimensioni, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) Posteggio vacante al mercato: il posteggio non ancora occupato a seguito di concessione decennale resosi libero a seguito di cessazione di attività, di revoca o decadenza della concessione;
- e) Posteggio temporaneamente non occupato al mercato: il posteggio oggetto di concessione decennale che risulta non occupato in un determinato giorno per assenza occasionale del concessionario;
- f) Posteggio fuori mercato: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, anche non delimitata mediante linee o segnali idonei ad identificarne stabilmente le dimensioni, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;
- g) Posteggio stagionale: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, anche non delimitata mediante linee o segnali idonei ad identificarne stabilmente le dimensioni, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 180 giorni;
- h) Mercato: parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- i) Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: il provvedimento che legittima l'esercizio del commercio su area pubblica, rilasciato dal Comune sede del posteggio per gli operatori con posteggio; dal Comune di residenza o sede legale per gli operatori itineranti; da un Comune capoluogo della Regione Friuli Venezia Giulia per gli operatori provenienti da fuori Regione; da uno Stato membro dell'Unione Europea, che abilita nel paese di origine allo svolgimento dell'attività su aree pubbliche, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria, uso del suolo pubblico e quelle previste al presente Regolamento;
- j) Miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio decennale in un mercato di scegliere un altro, purchè non assegnato;
- k) Vendita di generi alimentari: la vendita di prodotti destinati alla nutrizione;
- l) Vendita di generi non alimentari: la vendita di ogni altro prodotto diverso da quello destinato alla nutrizione.
- m) Denuncia inizio attività: la dichiarazione ai sensi dell'art. 27 della L.R. n° 7 del 20 marzo 2000;
- n) Presenze al mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività;
- o) Precari: gli operatori commerciali in possesso della autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ma sprovvisti della concessione del posteggio le cui presenze sono annotate nell'apposito registro;
- p) Area mercato: l'area adibita a posteggio e l'area pedonale riservata anche al passaggio dei mezzi di soccorso.

Articolo 4
Compiti dei Servizi Comunali

1. L'attività istruttoria ed il rilascio dei provvedimenti autorizzatori relativi a tutte le materie disciplinate dal presente regolamento costituiscono attribuzione del Servizio di Polizia Municipale.
2. L'attività istruttoria ed il rilascio dei provvedimenti di concessione dei posteggi costituiscono attribuzione del Servizio di Polizia Municipale.
3. La vigilanza sull'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è esercitata dal Corpo di Polizia Municipale. Rimangono altresì assegnate alla competenza della Polizia Municipale le attribuzioni di assistenza allo svolgimento dei mercati e delle fiere.

Articolo 5
Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) sui posteggi del mercato, nonché in quelli fuori mercato, dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area, salve le limitazioni indicate negli articoli 28 e 29 del presente Regolamento, purchè in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è sempre soggetto ad autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA



3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio di mercato (tipo A), abilita all'esercizio in forma itinerante.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante (tipo B), abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago.
5. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione l'interessato deve inoltrare apposita domanda in bollo, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio di Polizia Municipale oppure scaricabile dal sito internet del Comune di Ronchi dei Legionari. La richiesta di autorizzazione di tipo A dovrà contenere gli estremi della concessione del posteggio.
6. I procedimenti amministrativi riguardanti il settore del commercio su aree pubbliche sono disciplinati dalla L. 241/1990 e dalla L.R. n° 7/2000 e successive modificazioni.
7. Hanno validità nel territorio Regionale anche le autorizzazioni rilasciate nelle altre Regioni Italiane.
8. Sono riconosciute, ai sensi della normativa vigente, le autorizzazioni allo svolgimento del commercio su suolo pubblico rilasciate da uno Stato membro dell'Unione Europea.

Titolo II

Mercati

Articolo 6

Esercizio del commercio al mercato settimanale.

1. Coloro che intendono esercitare il commercio nell'area adibita al mercato, devono inoltrare al Comune di Ronchi dei Legionari:
 - a) istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 42 e 43 della L.R. n°29/2005;
 - b) denuncia di subingresso ai sensi dell'art. 42 c.6 b;
 - c) denuncia inizio attività ai sensi della L.R. n° 7/2000 e successive modificazioni, successiva alla concessione del posteggio e nel caso di produttori agricoltori, che intendono vendere prodotti di propria produzione.
2. Contestualmente all'istanza di cui al punto a), deve essere inoltrata formale richiesta di rilascio della concessione occupazione suolo pubblico.

Articolo 7

Autorizzazione amministrativa.

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 42 c. 3°, della L.R. 29/2005 è subordinata alla disponibilità di posteggi da assegnare in concessione ed al possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui alla L.R. n° 29/2005. Tale autorizzazione abilita all'esercizio in forma itinerante del commercio su aree pubbliche nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia-Giulia.
 2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione dell'atto autorizzativo, o comunque in ogni altro caso in cui non si abbia più la materiale disponibilità del documento originale, il titolare deve sporgere immediata denuncia ad un organo di Polizia e darne comunicazione all'autorità competente il rilascio entro 20(venti) giorni.
 3. Qualora si rendano disponibili posteggi nell'area del mercato se ne dà comunicazione con l'apposizione della comunicazione contenente gli estremi all'Albo Pretorio del Comune.
 4. Gli operatori già concessionari di posteggio che intendano concorrere all'assegnazione dei posteggi resisi disponibili per usufruire della miglioria devono presentare al Sindaco entro il termine stabilito in 30(trenta) giorni dalla pubblicazione all'A, apposita domanda nella quale andranno specificati i dati del richiedente inclusi gli estremi della concessione in suo possesso.
 5. Le assegnazioni di miglioria saranno effettuate tenendo in base alla graduatoria risultante dall'anzianità del titolo autorizzatorio posseduto dai richiedenti, compatibilmente con la struttura e le dimensioni del posteggio disponibile.
 6. In caso di mancanza di richieste da parte degli operatori già concessionari si procederà all'assegnazione dei posteggi disponibili ai frequentatori del mercato di Ronchi dei Legionari in qualità di precari, in base allo graduatoria storica di presenza.
 7. In ogni caso l'operatore precario, per poter richiedere l'assegnazione del posteggio, deve essere stato presente al mercato di Ronchi nel corso dell'anno solare precedente a quello per cui richiede l'assegnazione.
 8. Nel caso di rinuncia in ogni caso l'operatore che segue immediatamente in graduatoria ha diritto all'assegnazione del posto. Il criterio è valido sia per la graduatoria di operatori già concessionari sia nel caso di operatori precari.
-



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA



Articolo 8

Concessione all'occupazione del suolo pubblico.

1. La concessione dei posteggi avverrà secondo le norme del presente regolamento e quello che regola il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Ai sensi dell'art. 42, c. 1° let. A della L.R. n° 29/2005, la concessione del posteggio ha durata decennale e potrà essere rinnovata su istanza degli interessati.
3. La concessione del posteggio potrà essere ceduta con l'azienda commerciale o un ramo di essa.
4. L'occupazione temporanea del posteggio assegnato ai precari, è subordinata al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, calcolata sulla base della superficie occupata e della tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi secondo quanto predisposto dai regolamenti comunali.

Articolo 9

Criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa

1. L'autorizzazione di cui all'art. 7 del presente regolamento sarà rilasciata in base ai seguenti criteri di priorità, previo avviso pubblico dei posteggi resisi vacanti:
 - a) commercializzazione dei prodotti tipici locali;
 - b) trasferimento del titolare dell'attività già presente al mercato con regolare concessione ed autorizzazione;
 - c) maggior numero di presenze in qualità di precario al mercato di Ronchi dei Legionari totalizzate alla data dell'avviso pubblico di concessione posteggio;
 - d) anzianità storica del richiedente documentata dal rilascio di precedenti autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche ottenute anche ai sensi delle precedenti normative vigenti in materia;
 - e) a parità di condizioni di cui ai punti precedenti, si procederà al sorteggio effettuato in seduta pubblica preventivamente comunicata agli interessati.
2. I criteri summenzionati sono applicati anche nei confronti dei produttori agricoli.

Titolo III

Svolgimento dei mercati

Articolo 10

Generalità per lo svolgimento del mercato settimanale

1. Nel territorio del Comune di Ronchi dei Legionari, il mercato settimanale si svolge il mercoledì feriale di ogni settimana.
2. Quando il mercato ricade in giorno festivo, di norma è soppresso.
3. Il responsabile delle attività commerciali sulle aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze o a seguito di richiesta degli operatori commerciali del mercato medesimo, con motivata ordinanza stabilisce di anticipare, posticipare o confermare nel giorno festivo il mercato summenzionato, con almeno 15 gg. di anticipo. Inoltre per comprovate esigenze di viabilità, ordine pubblico, igiene, sanità e di pubblico interesse, sempre con motivata ordinanza, stabilisce divieti, limitazioni o lo spostamento temporaneo della sede del mercato.

Articolo 11

Area del mercato

1. L'area del mercato è individuata nelle seguenti vie: Via Roma, Via Duca D'Aosta, Via Duca d'Aosta angolo via Bombardieri, Piazza Unità d'Italia e Via 7 Giugno.
2. L'area complessiva dei posteggi destinata al mercato ammonta a mq.2784,66
3. Il numero complessivo dei posteggi è di n.62 così suddivisi:
 - Via Roma n° 27 e mq 1108,37;
 - Via Duca D'Aosta n° 14 e mq. 676,28;
 - P.zza Unità d'Italia n° 12 e mq.752,85;
 - Via 7 Giugno n° 9 e mq.247,16;Totale n. 62 posteggi e mq.2784,66 più altri due posteggi per i produttori agricoli di ml 5x5 l'uno per un totale di 50 mq.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA



4. Le dimensioni massime, compatibilmente con la conformazione dell'area e salvo autorizzazione pregresse, sono di ml. 12 di larghezza e ml. 5 di profondità.
5. I posteggi vengono opportunamente individuati e delimitati, con l'applicazione sulla sede stradale di segni resistenti all'usura e agli agenti atmosferici.

Articolo 12

Posteggi riservati agli agricoltori e produttori di prodotti biologici

1. Le aree riservate agli agricoltori per la vendita dei prodotti di propria produzione e quelli biologici sono individuati nel numero di due posteggi aventi dimensioni massime di ml. 5 di larghezza e ml. 5 di profondità che in caso di mancato utilizzo possono essere dati ad uno o più operatori commerciali precari.

Articolo 13

Orario di apertura e chiusura del mercato.

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n° 29/2005, con Ordinanza, stabilisce l'orario di apertura e chiusura del mercato.
2. Il Sindaco può, con ordinanza motivata, apportare variazioni anche temporanee al suddetto orario.

Articolo 14

Accesso ai posteggi degli operatori commerciali

1. L'occupazione del suolo pubblico da parte degli operatori concessionari, potrà avvenire dalle ore 07.00 alle ore 08.00 e non dovrà protrarsi oltre le ore 13.30.
2. L'allestimento del banco vendita e delle attrezzature per l'attività attinente alla vendita dovrà essere completato entro le ore 8.30; lo sgombero dal posteggio dell'attrezzatura dovrà avvenire perentoriamente entro le ore 13.30.
3. Gli operatori sono obbligati alla presenza al mercato almeno fino alle ore 12.30; chiunque tra gli operatori abbandoni il mercato prima dell'orario prestabilito viene considerato assente, permanendo a carico degli stessi, in ogni caso, gli obblighi tributari ove previsti.
4. Nel caso l'operatore concessionario non occupi il proprio posteggio entro le ore 8, si provvederà ad assegnare il posteggio temporaneamente non occupato agli aventi diritto titolari di autorizzazione ma privi di concessione in base ai criteri di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.
5. Gli operatori aventi diritto all'occupazione dei posti temporaneamente non occupati sono tenuti perentoriamente a presentarsi presso il Comando di Polizia Municipale entro le ore 8.00 e avranno assegnato il posteggio, ove disponibile, entro le ore 8.15.

Articolo 15

Criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. I posteggi non occupati dal concessionario entro le ore 8.00, limitatamente alla giornata del mercato, verranno assegnati ad altri operatori cosiddetti precari, in possesso di regolare autorizzazione amministrativa secondo le seguenti priorità:
 - a) commercializzazione dei prodotti tipici locali;
 - b) maggior numero di presenze complessive accumulate dall'operatore al mercato di Ronchi dei Legionari;
 - c) anzianità storica del richiedente derivante dalla data del rilascio di precedenti autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, rilasciando anche ai sensi della normativa previgente in materia;
 - d) in caso di parità di condizioni di cui ai punti precedenti si procederà al sorteggio alla presenza degli interessati.

Articolo 16

Assenze

1. Le assenze sono giustificate in caso di malattia, gravidanza, maternità, servizio militare e ferie.
 2. In caso di ferie, queste devono essere comunicate per iscritto, preventivamente, con almeno otto giorni rispetto alla data del loro inizio e non possono durare oltre quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro subordinato e comunque non oltre due mesi solari anche frazionati.
 3. Le assenze per malattia dovranno essere certificate entro il primo mercato di rientro.
-



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA



4. Negli altri casi, le assenze dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto, allegando i relativi certificati entro il mercato successivo della prima assenza.

Articolo 17
Presenze

1. Sono conteggiate le presenze al mercato effettuate dall'operatore commerciale, in forma di precariato, indipendentemente dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
2. All'operatore precario che si sia presentato presso il Comando di Polizia Municipale per svolgere l'attività di vendita e benché nell'area vi sia stata la disponibilità del posteggio, non abbia provveduto ad allestire il banco di vendita, non sarà conteggiata la presenza
3. Presso l'ufficio di Polizia Municipale, viene conservato il registro sul quale sono annotati gli ambulanti concessionari, distinti per ordine alfabetico e per posteggio assegnato.

Articolo 18
Condizioni meteorologiche avverse

1. L'eventuale mancato svolgimento del mercato, a seguito di avverse condizioni meteorologiche, non sarà conteggiato quale assenza di cui al precedente art. 17.
2. Le giornate considerate meteorologicamente avverse, saranno indicate nell'apposito registro delle presenze dal personale della Polizia Municipale preposta alla vigilanza del mercato.

Articolo 19
Obblighi del concessionario

1. Il Comune deve mettere a disposizione del richiedente l'autorizzazione comunale, una planimetria aggiornata dei posteggi esistenti nell'area destinata al mercato od indicare il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.
2. I posteggi devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punto vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali veicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto anche venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti dalla legge e dal Regolamento.

Articolo 20
Obblighi degli operatori

1. Gli operatori del mercato devono:
 - a) allestire il banco vendita con decoro all'interno della superficie loro assegnata, evitando di occupare superficie di suolo pubblico in eccedenza;
 - b) presenziare durante tutto il tempo del mercato alle operazioni commerciali fino all'orario di cui all'art.13;
 - c) le tende, ombrelloni o altri ripari devono essere collocati ad un'altezza minima dal suolo pari a m. 2.50 e non possono sporgere in profondità oltre il limite del posteggio dato in concessione, salvaguardando la viabilità ed evitando molestie o sovrapposizioni con altri posteggi;
 - d) fra i banchi deve esserci uno spazio di almeno 50 cm.;
 - e) le merci vanno esposte, sugli appositi banchi, ad un'altezza minima dal suolo pari a cm. 50, fatta eccezione per il materiale ingombrante, d'arredamento, piante, fiori, calzature e vasellame;
 - f) esporre in modo chiaro e ben visibile i prezzi delle merci in vendita;
 - g) esibire ad ogni richiesta delle forze dell'ordine ed incaricati al controllo, l'autorizzazione amministrativa d'esercizio, l'atto di concessione del posteggio, ricevuta del pagamento dei canoni di concessione e, ove, previsto i documenti attestanti l'idoneità sanitaria;
 - h) osservare ulteriori prescrizioni o divieti in aggiunta al presente regolamento, eventualmente inseriti nei provvedimenti concessori od ordinanze.

Articolo 21
Atti vietati

1. Nell'area adibita al mercato è fatto assoluto divieto agli operatori commerciali di:
-



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA



- a) installare manufatti in modo da alterare il suolo pubblico, in particolare non è consentito conficcare pali o punte e smuovere la pavimentazione nonché ancorarsi ai sostegni della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale o dell'arredamento urbano, imbrattare o segnare con vernici od altro materiale il suolo pubblico, muri mattonelle marciapiedi o altri manufatti pubblici;
- b) cedere ad altri l'utilizzo, anche solo parzialmente dell'area posteggio avuta in concessione, salvo regolare cessione del ramo d'azienda interessato;
- c) occupare contemporaneamente più di un posteggio oltre a quello assegnato;
- d) occupare aree diverse da quelle date in concessione e delimitate dal posteggio ;
- e) usare apparecchi o diffusori sonori per l'amplificazione dei suoni o berciare per illustrare la merce in vendita;
- f) tenere acceso il motore del proprio automezzo oltre le necessarie funzioni di arrivo, posizionamento e partenza dal posteggio;
- g) condurre animali che possano arrecare turbativa al normale svolgimento del mercato; i cani dovranno essere accompagnati al guinzaglio o muniti di museruola salvo disposizioni di Leggi, Decreti e Regolamenti Ministeriali.
- h) vendere fuori dai posteggi con merce al braccio;
- i) scambiare i posteggi con altri concessionari;
- j) vendere generi diversi da quelli dichiarati per il rilascio dell'autorizzazione;
- k) tenere comportamenti di turbativa alle regolari operazioni commerciali del mercato in oggetto.

Articolo 22
Posteggi fuori mercato

1. Con riferimento al disposto dell'articolo 42 c. 11 della L.R. n° 29/2005, in occasione di riunioni straordinarie di persone, possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi al di fuori dei mercati e delle fiere. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per i periodi e i giorni di svolgimento delle predette iniziative e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7 della L.R. 29/2005.
2. L'orario di inizio e conclusione delle attività commerciali in tali manifestazioni viene definita con ordinanza entro la fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 2.00 del giorno successivo come specificato nel comma successivo.
3. Con Ordinanza del Sindaco, annualmente sono previste le aree, il numero dei posteggi e gli orari per l'esposizione ed il commercio di generi alimentari e non, dei prodotti agricoli e degli espositori di opere di pittura, scultura, grafica, pubblicazioni letterarie, oggetti di antichità o di interesse storico ed archeologico e usati, secondo le caratteristiche delle riunioni straordinarie di persone e le esigenze dell'utenza.
4. Anche in deroga ai limiti previsti dalla summenzionata Ordinanza del Sindaco, alle associazioni di promozione sociale di cui alla L. n° 383/2007 e successive modificazioni e integrazioni, in occasioni di particolari eventi o manifestazioni possono essere concesse autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti o bevande su aree pubbliche.

Articolo 23
Vigilanza del mercato

1. Gli operatori di Polizia Municipale addetti devono garantire il regolare svolgimento delle varie fasi del mercato, vigilare sulle regolarità delle operazioni commerciali, garantire l'osservanza del presente regolamento, delle Ordinanze Sindacali e delle Ordinanze in genere, impedire turbative di ogni genere, procedere all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, delle leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie in materia di commercio, di igiene, sanità e delle altre leggi dello Stato.
2. Presso l'ufficio di Polizia Municipale vengono conservati ed aggiornati a cura degli addetti al Settore Commercio su aree pubbliche, i registri sui quali sono annotati gli ambulanti concessionari di posteggio, distinti per ordine alfabetico e per numero di posteggio e quello sul quale sono annotate il numero e le giornate di presenze al mercato dei titolari di autorizzazione non concessionari di posteggio.

Articolo 24
Decadenza concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio nei seguenti casi:
 - a) per mancanza di uno o più requisiti disciplinati dalla L.R. n° 29/2005 o qualora non ottemperi alla normativa;



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA



- b) qualora non liberi l'area del posteggio dato in concessione da qualsiasi tipo di ingombro entro i termini stabiliti dall'art. del presente regolamento per tre volte nell'arco dell'anno solare;
 - c) qualora non utilizzi il posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a 4 (quattro) mesi senza giustificazione;
 - d) qualora si tratti di attività stagionali, il periodo viene ridotto proporzionalmente;
 - e) qualora non ottemperi all'obbligo del pagamento tassa occupazione suolo pubblico;.
2. La decadenza della concessione del posteggio è consequenziale al provvedimento sanzionatorio e va immediatamente notificata all'interessato nelle forme di legge.

Articolo 25

Revoca della concessione del posteggio

1. L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione del posteggio per motivi di ordine pubblico e pubblico interesse, senza oneri per il concessionario. Tale provvedimento va immediatamente comunicato all'interessato secondo le norme del procedimento amministrativo, salvo i casi contingibili ed urgenti che, verbalmente comunicati, precedono l'Ordinanza del caso.
2. L'interessato in caso di revoca definitiva del posteggio assegnato, ha diritto ad ottenere altro posteggio delle medesime dimensioni se disponibile, nell'area del mercato.

Titolo IV

Commercio in forma itinerante

Articolo 26

Esercizio del commercio in forma itinerante

1. Coloro che intendono svolgere il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, devono essere in possesso di una delle autorizzazioni di seguito indicate:
 - a) autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante di cui all'art. 42 L.R. N° 29/2005, rilasciata da un comune della Regione Friuli Venezia-Giulia ove risiede il richiedente se persona fisica o della sede legale se s.n.c. o s.a.s., o da un capoluogo di provincia a scelta dell'interessato, se proveniente da altra Regione Italiana;
 - b) autorizzazione al commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio di cui all'art. 42 L.R. n° 29/2005, rilasciata dal comune ove a sede il posteggio;
 - c) regolare denuncia inizio attività ai sensi dell'art. 109 della L.R. n° 29/2005.
2. L'orario per il commercio in forma itinerante è così fissato: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
3. Ogni fermata non deve superare un'ora di sosta, fatta eccezione per la vendita dei prodotti ortofrutticoli che può protrarsi per il tempo necessario per gli avventori.
4. Si applicano anche al commercio itinerante le limitazioni previste dalle norme vigenti inerenti alle giornate domenicali e festive.

Articolo 27

Aree comunali e giorni interdetti al commercio in forma itinerante

1. Nel territorio del Comune di Ronchi dei Legionari, è vietato il commercio in forma itinerante in concomitanza con il mercato che si tiene il mercoledì di ogni settimana per motivi di viabilità e ordine pubblico, nelle vie attigue al medesimo quali: via Roma, via SS.Trinità, Via Mazzini, via Berini, Piazza Oberdan, Androna Palmada, via Saragat, via Cau de Mezo, Via IV novembre, Via VII Giugno e Via Bombardieri.
2. Il commercio in forma itinerante è altresì vietato in maniera permanente, od in concomitanza con il mercato settimanale, nelle aree appositamente interdette con ordinanza motivata del Sindaco.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA



Articolo 28

Modalità dell'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'attività di commercio in forma itinerante deve effettuarsi all'esterno delle corsie di marcia e nel rispetto del codice della strada. In particolare l'attività in premessa è inibita nelle aree in cui è vietata la sosta o la fermata ai sensi dell'art. 158 c.d.s..
2. L'esercizio dell'attività in esame deve avvenire in assenza di occupazione di spazi ed aree pubbliche eccedenti la sagoma del veicolo utilizzato.
3. Possono essere stabiliti ulteriori divieti e limitazioni all'esercizio dell'attività, con ordinanza motivata, per motivi: di viabilità, di carattere igienico-sanitario e di pubblico interesse.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 29

Sostituzione dell'operatore commerciale

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 45 c.1 della L.R. n° 29/2005, salvo i casi di sostituzione momentanea e non superiore ai quaranta giorni, per la quale può essere incaricato un soggetto privo dei requisiti prescritti.

Articolo 30

Tariffa di posteggio e asporto rifiuti

1. La tariffa di posteggio ed asporto rifiuti è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Per i posteggi assegnati temporaneamente agli operatori precari nella giornata del mercato il pagamento della tariffa va effettuato sul posto tramite l'incaricato alla riscossione.

Articolo 31

Rifiuti

1. Gli operatori del mercato hanno l'obbligo di lasciare il posteggio in concessione pulito e sgombero da eventuali rifiuti.
2. Hanno inoltre l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti nell'esercizio della loro attività nella maniera e con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia.

Articolo 32

Divieti di vendita

1. Nelle aree pubbliche è consentita la vendita delle merci comprese nei settori merceologici autorizzati, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari
2. E' vietato vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi.

Articolo 33

Prescrizioni per il settore dei prodotti alimentari

1. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti per l'una e per l'altra attività e se risultano dal titolo autorizzatorio.
2. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 c.1, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 06.05.1940 n° 635 e successive modifiche.



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d'argento al valor militare
PROVINCIA DI GORIZIA



Articolo 34

Cambio di residenza o sede legale; subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto il trasferimento dei titoli autorizzativi e dei posteggi del dante causa. L'attivazione di tali istituti sono assoggettate alle Leggi Regionali N° 29/2005 e successive modificazioni.
2. Ogni cambio di residenza del titolare, del legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale, o della sede della ditta, deve essere comunicata al Comune per gli adempimenti di competenza.

Articolo 35

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione verrà revocata al verificarsi dei seguenti presupposti:
 - a) nel caso di mancato inizio dell'attività nei sei mesi successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale o di somministrazione;
 - c) nel caso in cui il titolare decada dalla concessione del posteggio di cui all'art.42, comma 4 della L.R.29/2005;
 - d) nel caso in cui il titolare sospenda l'attività per oltre un anno, salvo casi di comprovata necessità;
 - e) in presenza di accertate violazioni alle prescrizioni in materia igienico-sanitarie, avvenuta dopo la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a 20(venti) giorni ai sensi dell'art.81 comma 6 della L.R.29/2005.

Articolo 36

Autorizzazioni stagionali, vendite straordinarie e pubblicità dei prezzi

1. Le autorizzazioni stagionali, art.2 l.t della L.R. 29/2005, sono rilasciate ai titolari dei requisiti morali e professionale per l'attività commerciale in genere.
2. Gli operatori commerciali su aree pubbliche devono fare riferimento per quanto riguarda la pubblicità dei prezzi e le vendite straordinarie agli art. 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della L.R. n° 29/2005.

Articolo 37

Sanzioni

1. Salvo che le violazioni al presente regolamento non costituiscano reato o rientrino nelle fattispecie di altre disposizioni sanzionatorie previste dalle normative che disciplinano il settore del commercio su aree pubbliche, saranno punite con sanzioni pecuniarie da Euro 50.00 (cinquanta) ad Euro 500.00 (cinquecento).
2. In caso di recidiva accertata nell'arco dell'anno solare della medesima infrazione, con Ordinanza del Sindaco, si procederà alla sanzione accessoria della sospensione per due mercati consecutivi.
3. Nel caso di accertata infrazione, il corrispettivo da pagare per le sanzioni previste dall'articolo 81 della L.R.29/2005 è ridotto del 50%, così come previsto dal comma 4 del citato articolo, fatta salva la sanzione accessoria della confisca.

Articolo 38

Abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente.

Articolo 39

Entrata in vigore del presente regolamento e suo adeguamento a leggi sopravvenute

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore trascorsi trenta giorni consecutivi dall'approvazione del consiglio Comunale, previa apposizione della Deliberazione all'Albo Pretorio del Comune di Ronchi dei Legionari nei termini di legge.